

Diritti particolari, soci variabili

PAGINA A CURA DI LUCIANO DE ANGELIS

I soci a cui possono essere attribuiti i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, in una società a responsabilità limitata possono variare nel tempo. Ne deriva che l'atto costitutivo può limitarsi a renderli determinabili senza individuarli espressamente. I diritti particolari, peraltro non necessariamente devono individuare un vantaggio o un privilegio per il o per i soci, che ne diventino titolari. È quanto si legge nelle nuove massime n. I.I.33 e I.I.34, in tema di diritto societario presentate la settimana scorsa dal Comitato interregionale dei Consigli notari delle tre Venezie (si veda Italia Oggi del 28 settembre). I diritti particolari ex art. 2468 comma 3 c.c. L'art. 2468 c.c., dopo aver stabilito (nel comma 2°) che «salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta», dispone (nel comma 3°) che «resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili». Fra i diritti particolari pacificamente attribuibili ai soci ricordiamo, per esempio, il diritto di scegliere le persone nell'ambito delle quali i soci devono nominare gli amministratori o alcuni di essi, il diritto di esprimere gradimento circa le persone designate o nominate dagli altri soci o di revocarli, il diritto di nominare uno o più amministratori in via diretta, il diritto di ricoprire anche personalmente la carica di amministratore, il diritto di esprimere autorizzazioni preventive o, addirittura il veto o, la decisione in ordine al compimento di determinate operazioni gestorie, il diritto di opposizione per determinate tipologie di atti di gestione, il diritto di maggioranza percentuale rispetto agli utili distribuiti, il diritto di scelta di un privilegio nella distribuzione del residuo attivo della liquidazione, ecc.

Il contenuto delle massime. Che prevede la nuova massima I.I.33 del comitato interregionale dei Consigli notari delle tre Venezie affronta il problema della ammissibilità di attribuzione di particolari diritti sociali in misura proporzionale ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, dispone (nel comma 3°) che «resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili». Fra i diritti particolari pacificamente attribuibili ai soci ricordiamo, per esempio, il diritto di scegliere le persone nell'ambito delle quali i soci devono nominare gli amministratori o alcuni di essi, il diritto di esprimere gradimento circa le persone designate o nominate dagli altri soci o di revocarli, il diritto di nominare uno o più amministratori in via diretta, il diritto di ricoprire anche personalmente la carica di amministratore, il diritto di esprimere autorizzazioni preventive o, addirittura il veto o, la decisione in ordine al compimento di determinate operazioni gestorie, il diritto di opposizione per determinate tipologie di atti di gestione, e in merito alla distribuzione degli utili, nel riconoscimento di una maggioranza percentuale rispetto agli utili distribuiti agli altri soci, attribuzione di un privilegio nella distribuzione del residuo attivo della liquidazione, ecc. I contenuti della massima. Ciò premesso la nuova massima (I.I.33) del notariato triveneto affronta (e risolve) il



problema della eventuale estinzione del diritto particolare con il decesso o la fuoriuscita dalla compagine societaria del o dei soci che beneficiavano di detti diritti. Il tema riguarda, per esempio, i passaggi generazionali nelle **imprese** familiari, laddove l'estinzione del diritto particolare di essere o nominare l'amministratore delegato o l'intero board, riservato al capofamiglia potrebbe indurre i familiari a non aprirsi neppure parzialmente al mercato per mantenere il diritto di voto sul cda. Alla luce di queste problematiche, la massima evidenzia come ai fini dell'attribuzione dei diritti particolari di cui all'art. 2468, comma 3, c.c. non debbano essere individuati in atto costitutivo gli specifici nominativi degli eventuali singoli soci a cui sono attribuiti i diritti particolari, essendo tali soci semplicemente determinabili ex art. 1346 c.c. sulla base di criteri legali o convenzionali. I soci cui può essere attribuita la facoltà di designare, i soci titolari dei diritti particolari (sulla base di caratteristiche oggettive come per esempio essere discendente diretto del socio x, avere una determinata età anagrafica e aver compiuto un determinato percorso di studi ed esperienza professionale), possono essere stabiliti nell'atto costitutivo sia nominativamente sia attraverso la loro appartenenza a un gruppo omogeneo (es. membri di una medesima famiglia; costituenti una determinata percentuale del capitale, aventi determinate caratteristiche personali o professionali). I diritti particolari quali diritti diversi. Nella massima I.I.34, il notariato si chiede, poi, se il «diritto particolare» concedibile a un socio o a un gruppo di soci debba o meno comportare un privilegio al socio che ne è titolare. La risposta del notariato triveneto è assolutamente negativa essendo ammissibile interpretare la locuzione «diritti particolari» alla stregua di «diritti diversi» configurando, tale diversità anche attribuzioni in melius o in peius, rispetto ai diritti alle attribuzioni concesse agli altri soci. In altri termini, il «diritto diverso» significherebbe «regola diversa» rispetto alle attribuzioni concesse agli altri soci in relazione alle previsioni del contratto legale. Ciò significa, per esempio, che il particolare diritto attribuito a un socio o a un gruppo di soci potrebbe consistere anche nella limitazione del diritto di voto limitato ad alcuni argomenti o meno che proporzionale rispetto ai conferimenti effettuati. © Riproduzione riservata.